





COMUNE DI SAPPADA


PROVINCIA DI BELLUNO

Allegato deliberazione Consiglio Comunale n° 11 del 25 FEB. 2005

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED
ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N° 241).**


Il Sindaco
Piller Roner Gianluca



Il Segretario comunale
dr. Gian Alberto


Capo I

CRITERI GENERALI

Articolo 1

Il presente Regolamento determina criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone e/o Enti pubblici e privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali cui è finalizzato l'impiego delle risorse pubbliche.

Articolo 2

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con cui viene concretamente disposta la concessione di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme di riferimento.

Articolo 3

Le istanze per la concessione di contributi o altri benefici devono essere presentate dall'interessato o legale rappresentante e contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e la specificazione delle finalità cui è destinato l'intervento richiesto.

Le istanze medesime, che dovranno essere presentate compilando l'apposito modulo, devono interessare uno o più dei seguenti settori e/o aree di attività:

- a) Istruzione, cultura ed informazione;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Sviluppo economico del territorio (agricoltura, artigianato, commercio ed industria) e valorizzazione della montagna;
- d) Incentivazione della promozione turistica locale;
- e) Tutela e salvaguardia dei valori ambientali, artistici, storici ed architettonici;
- f) Diffusione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
- g) Solidarietà, assistenza e sicurezza sociale.

Relativamente all'ultimo settore d'intervento, oltre alle disposizioni di cui al presente Capo, trovano applicazione le norme particolari di cui al successivo Capo II.

Articolo 4

Tutte le istanze che richiedano la concessione di contributo devono, a pena di esclusione, essere presentate compilando i moduli specifici (*modello C1, modello C2, modello C3*).

Richiesta di contributo generica:

Le domande di contributo per persone ed enti pubblici o privati (escluse le richieste da parte di associazioni e le richieste per manifestazioni) devono essere presentate compilando in ogni sua parte il *modulo C1*, al quale dovrà essere allegato il preventivo di spesa.

Richiesta di contributi per l'attività ordinaria:

Le domande di contributo per l'attività ordinaria di una associazione, devono essere presentate compilando in ogni sua parte il *modulo C2*, e devono, a pena di esclusione, essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.

Richiesta di contributi per attività e manifestazioni straordinarie:

Le domande di contributo per attività e manifestazioni straordinarie, devono essere presentate compilando in ogni sua parte il *modulo C3* e devono, a pena di esclusione, essere presentate prima che si svolga l'attività o la manifestazione.

Per la concessione di contributi o altri benefici è comunque assolutamente necessario che le attività, le manifestazioni, i progetti e le iniziative per cui gli stessi vengono richiesti siano indiscutibilmente rivolti a vantaggio e beneficio della comunità locale.

Solo in casi eccezionali, e previa adeguata motivazione, è ammesso l'intervento finanziario del Comune per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi sinistrosi ovvero per concorrere ad iniziative d'interesse generale verso cui la partecipazione del Comune trova ampia giustificazione nei valori sociali, morali, culturali ed economici presenti nella comunità cui l'Ente è preposto.

Articolo 5

La concessione di contributi o altri benefici è disposta dalla Giunta Municipale in conformità ai criteri ed alle modalità di cui agli articoli precedenti e sulla base delle risorse finanziarie all'uopo disponibili. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali lo stesso è stato accordato.

Articolo 6

Per iniziative e manifestazioni non ricomprese nei settori di intervento di cui al precedente art. 3, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità locale tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato solo se sussiste in bilancio la necessaria disponibilità finanziaria e previa adeguata motivazione.

Articolo 7

La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività presentando, a consuntivo, un rendiconto delle concessioni operate e specificando natura, destinazione e consistenza delle stesse.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOLIDARIETÀ, ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Articolo 8

Gli interventi di solidarietà, assistenza e sicurezza sociale del Comune sono finalizzata principalmente:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, tutela e sostegno dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap;
- f) alla prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza ad individui e famiglie momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione della situazione ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Articolo 9

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali preposte a realizzare gli obiettivi individuati dall'art. 8;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni, pubbliche e private, che - senza fine di lucro - abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo precedente;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per scopo e concretamente operino per realizzare gli stessi obiettivi di cui sopra;
- d) a promuovere interventi diretti in tutti quei casi in cui se ne ravvisi la necessità, compresa la liquidazione di contributi a consuntivo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Articolo 10

Gli interventi diretti di assistenza generica di cui alla lettera d) dell'articolo precedente possono tradursi in sussidi in danaro ("una tantum" o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (es.: mensa, fornitura indumenti, combustibile per riscaldamento, etc.).

Articolo 11

Prima di predisporre qualsiasi forma di intervento diretto, il Comune deve comunque procedere alla formale diffida degli eventuali congiunti del richiedente tenuti agli alimenti legali verso lo stesso, promuovendo ogni azione ritenuta idonea a tal fine.

Articolo 12

Nella prestazione degli interventi diretti di cui agli articoli precedenti va tenuto conto, in primo luogo, delle specifiche richieste dell'assistendo, ferme restando superiori e contrarie ragioni di ordine economico e sociale.

Articolo 13

L'erogazione delle prestazioni assistenziali è assolutamente indipendente dall'età, dal sesso, dalla religione, dalle idee politiche e dallo stato sociale della persona da assistere.

Articolo 14

La richiesta di intervento diretto ad opera del Comune deve contenere notizie utili e veritiere in ordine alla composizione del proprio nucleo familiare ed all'esistenza dei congiunti più prossimi, eventualmente tenuti alla corresponsione degli alimenti legali.

Per coloro che beneficiano di un qualsiasi trattamento pensionistico e/o rendita di diversa natura, la richiesta di cui sopra dovrà riportare altresì l'indicazione del tipo di pensione o rendita in godimento e dell'esatto ammontare del rateo mensile, oltre alla specificazione di eventuali altri redditi posseduti.

Articolo 15

L'erogazione di prestazioni socio-assistenziali diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro è comunicata formalmente all'interessato e deve puntualizzare i termini precisi (luogo, tempo, quantità, etc.) entro i quali lo stesso potrà usufruire dell'intervento richiesto.

Articolo 16

Entro il 31 marzo 1992 è prevista l'istituzione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica elargite a carico del bilancio comunale.

Lo stesso è approvato dalla Giunta Municipale e deve concernere - in sede di prima applicazione - i beneficiari delle provvidenze economiche elargite nel corso dell'esercizio finanziario 1991.

L'aggiornamento dell'Albo è disposto annualmente dalla Giunta medesima entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'Albo originario ed i suoi successivi aggiornamenti debbono, entro il termine annuo del 30 aprile, essere trasmessi in copia autentica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cura del Sindaco.

Essi sono pubblicati all'Albo pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi e della loro approvazione è data comunicazione ai cittadini a mezzo di avvisi pubblici.

Il Sindaco garantisce la pubblica consultazione dell'Albo di cui sopra e dei suoi successivi aggiornamenti, adoprando nel modo ritenuto più opportuno per facilitarne l'accesso e la pubblicità.

Articolo 17

Per ciascun beneficiario riportato nell'Albo di cui all'articolo precedente deve essere indicata la disposizione di legge in base alla quale la provvidenza economica è stata elargita.

In conformità al presente Regolamento, l'Albo di che trattasi risulta articolato nei seguenti settori d'intervento:

- attività culturali, educative e d'informazione;
- attività sportive e ricreative del tempo libero;
- sviluppo economico del territorio e valorizzazione della montagna;
- promozione della cultura, del turismo e delle tradizioni locali;
- tutela dei valori ambientali, artistici, storici ed architettonici;
- solidarietà, assistenza e sicurezza sociale;
- interventi straordinari;
- altri benefici ed interventi.

Per ogni persona fisica iscritta all'Albo di cui sopra devono essere indicati:

- cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- sintetica esposizione delle finalità dell'intervento economico;
- importo o valore totale dell'intervento stesso nel corso dell'anno;
- disposizione di legge in base alla quale l'intervento è stato elargito.

Per le persone giuridiche (pubbliche e private), associazioni ed altri organismi iscritti nell'Albo predetto devono invece essere indicati:

- denominazione o ragione sociale, natura giuridica e forma associativa o societaria;
- indirizzo;
- sintetica esposizione delle finalità dell'intervento economico;
- importo o valore totale dell'intervento stesso nel corso dell'anno;
- disposizione di legge in base alla quale l'intervento è stato elargito.

Allegati:

Modello C1

Modello C2

Modello C3